

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita una associazione culturale e di promozione sociale senza fini di lucro denominata « **Associazione Gemellaggio Prato Wangen** »

### **Articolo 2 - SEDE**

L'associazione ha sede legale in Prato, via dei Tintori n. 69.

L'Associazione ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere sedi operative in Italia ed all'estero.

### **Articolo 3 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 4 - OGGETTO E SCOPI**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è ispirata a principi di democrazia ed ha come oggetto sociale la partecipazione, promozione, organizzazione di attività, manifestazioni, eventi, convegni, progetti di carattere artistico, sportivo, culturale ed interculturale, formativo, linguistico, ambientale e sociale.

Sono scopi dell'Associazione:

- Promuovere la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini in Europa ed affermare gli ideali di solidarietà fra i popoli; creare autentici legami d'amicizia fra adulti e giovani di lingue e costumi diversi,
- Contribuire a porre le fondamenta di un'unione fra i cittadini di Prato e i cittadini destinatari dei gemellaggi per rafforzare la comprensione e il reciproco rispetto fra la nostra città e quelle gemellate,
- Promuovere progetti che valorizzino l'idea del gemellaggio e favoriscano ulteriore sviluppo del movimento,
- Favorire e sviluppare nell'interesse delle reciproche comunità soprattutto i contatti fra Prato e Wangen, far crescere i rapporti di amicizia, promuovere incontri tra i cittadini delle due città tramite iniziative e manifestazioni formative, culturali, artistiche, sportive, ricreative, turistiche ed economiche.

### **Articolo 5 - ATTIVITA'**

Ai fini degli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, le seguenti attività, elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere e realizzare, attraverso l'organizzazione e la gestione di attività ricreative ed educative, corsi, congressi, convegni, mostre, manifestazioni, mercati, seminari, attività sportive, spettacoli, tournée, visite guidate, viaggi, conferenze, dibattiti, rassegne, festival, vendite di beneficenza, pub-

blicazione di riviste e siti internet, social media, libri, cataloghi, grafica e tutte le altre attività per promuovere le idee del gemellaggio con Wangen ed altre città gemellate con Prato e della promozione dell'idea di un'Europa unita;

- promuovere e realizzare attività formative, attraverso corsi, stages, laboratori, viaggi e campi estivi;
- promuovere e realizzare progetti di carattere enogastronomico, artistico, culturale, sportivo, turistico, ambientale e sociale;
- realizzare progetti in ambito sociale, finalizzati all'assistenza a bambini, giovani, famiglie, anziani, portatori di handicap, soggetti disagiati.
- L'Associazione potrà svolgere qualsiasi tipo di attività coerente con gli scopi del sodalizio.

Per il perseguimento di tali fini l'Associazione potrà:

- affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie ed economiche ritenute necessarie od utili al perseguimento degli scopi di cui sopra;
- svolgere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate;
- compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, anche mediante la richiesta di agevolazioni e contributi previsti dalla vigente normativa, anche a livello comunitario.

Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito e volontario e lo svolgimento delle funzioni attribuite si avviene nei modi e tempi previsti dallo statuto vigente.

#### **Articolo 6 - SOCI**

Possono fare parte dell'Associazione in qualità di Soci tutte le persone, società, enti ed istituzioni che condividono gli scopi del presente Statuto e ne facciano domanda scritta. Possono anche essere ammessi quali soci i minori di 18 anni, dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione, di impegnarsi ad osservarne lo Statuto e deve versare all'atto dell'ammissione la quota di associazione, come stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento delle domande entro trenta giorni; in caso di assenza di una risposta entro tale termine, la domanda si considera accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a fornirne motivazione, ma il rigetto della domanda di ammissione, che deve essere comunicato al richiedente, non potrà essere oggetto di impugnazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recesso: la comunicazione di recesso

dovrà essere trasmessa per lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno ed avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

La comunicazione di recesso non solleva il socio dall'obbligo di far fronte al pagamento delle quote sociali maturate fino a quel momento.

In caso di inosservanza delle norme o delle finalità statutarie, di comportamenti dell'Associato contrari alle idee che ispirano l'Associazione e che compromettano la sua dignità nella vita pubblica o privata, ovvero il decoro ed il prestigio dell'Associazione stessa o in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa o per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Tutti gli aderenti all'Associazione hanno uguali diritti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa, la possibilità di essere eletto a tutte le cariche sociali, il diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione.

Gli aderenti all'Associazione hanno l'obbligo di rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali, pagare la quota associativa, come determinata dal Consiglio Direttivo, e tenere un comportamento coerente con le finalità associative.

La qualità di socio dell'Associazione non è trasmissibile, eccetto che mortis causa. I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune; pertanto, in caso di scioglimento del rapporto associativo, non sorge il diritto alla liquidazione di alcuna quota.

I Soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

- Sono SOCI FONDATORI le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; questi devono versare la quota annuale associativa di importo da determinarsi a cura del Consiglio Direttivo.
- Sono SOCI ORDINARI tutte le altre persone, sia fisiche che giuridiche, che vengono ammesse, dietro domanda, con decisione del Consiglio Direttivo; questi devono versare la quota associativa di importo da determinarsi a cura del Consiglio Direttivo al momento dell'ammissione e, successivamente, ogni anno.
- Sono SOCI ONORARI quelle persone, sia fisiche che giuridiche, che vengono ammesse a far parte dell'Associazione per motivi onorifici, di prestigio e per aver operato con particolari meriti e risultati in azioni affini agli scopi dell'Associazione fissati nel presente statuto; questi non devono versare alcuna quota associativa.

#### **Articolo 7 - ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Segretario.
- il Tesoriere

Tutte le cariche sono elettive.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è formata a criteri di massima libertà di partecipazione. Gli Organi dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa inoltre:

- Elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Delibera sulle modifiche del presente statuto;
- Approva i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione;
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti o da almeno tre Consiglieri.

La convocazione è valida mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione nei quindici giorni antecedenti la data dell'assemblea.

Una ulteriore comunicazione può essere inoltrata, mediante lettera o e-mail, ai soci, al fine di assicurare una maggiore partecipazione all'assemblea nella data stabilita.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno ed ora in cui si terrà l'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto al voto, esercitabile anche mediante delega. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccetto che in caso di scioglimento dell'Associazione in cui è necessario il voto di almeno due terzi degli associati.

## **Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. Essi, scelti anche tra non soci, sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea ordinaria.

Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso spese documentate nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- l'accettazione dei soci ordinari e la nomina dei soci onorari;
- la predisposizione annuale del rendiconto;
- la realizzazione dei programmi di attività sulla base degli indirizzi generali dell'Assemblea;
- l'assegnazione di incarichi ai soci (ad esempio, rapporti con la stampa e/o portavoce, organizzazione eventi...);
- la proposta di eventuali regolamenti particolari, interessanti la vita dell'Associazione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei soci;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- la decisione su tutte le questioni sociali non di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è da questi convocato ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Articolo 10 - PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- b) promuove e coordina l'attività dell'Associazione;
- c) assicura la necessaria attuazione del programma ed il massimo grado di integrazione ed armonizzazione tra le attività;
- d) assicura, attraverso il confronto democratico, la piena coerenza dello svolgimento delle azioni con i principi e gli scopi dell'Associazione;
- e) presenta all'Assemblea dei soci i bilanci consuntivi e le relazioni annuali

sull'attività svolta;

f) adotta, altresì, i provvedimenti di urgenza riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11 - VICE-PRESIDENTE**

In assenza o impossibilità del Presidente, il Vice-Presidente ne assumerà tutte le funzioni.

#### **Articolo 12 - SEGRETARIO**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali nonché del libro degli aderenti.

#### **Articolo 13 - PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI**

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta. In caso di necessità, l'Associazione potrà assumere dipendenti e/o collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Articolo 14 - REVISIONE DEI CONTI**

E' facoltà dell'Assemblea procedere alla nomina, anche tra i non soci, di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero di un Revisore unico ed un supplente. I Revisori nominati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sarà compito dei revisori sorvegliare gli atti di gestione, la provenienza dei contributi e la loro erogazione in relazione alle spese ed inoltre revisionare il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 15 - PATRIMONIO ED ENTRATE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- Quote e contributi volontari degli associati;
- Eredità, donazioni, legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi; sponsorizzazioni;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### **Articolo 16 - QUOTE ASSOCIATIVE**

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di iscrizione all'Associazione ed il termine per il suo versamento; il Consiglio Direttivo potrà formulare proposte più favorevoli da riservare ai nuclei familiari che volessero associarsi cumulativamente.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e annuali.

I versamenti sono comunque a fondo perduto né trasmissibili. Quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione potrà essere richiesto il rimborso di quanto versato all'Associazione.

#### **Articolo 17 - RENDICONTO**

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

#### **Articolo 18 - AVANZI DI GESTIONE**

I proventi delle attività dell'Associazione non possono essere in nessun caso divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto.

**Articolo 19 - SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ed in ogni caso di scioglimento anticipato della stessa, deliberato dall'Assemblea, si procederà alla sua liquidazione con le modalità stabilite dall'Assemblea stessa che nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, dopo la liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

**Articolo 20 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firme